

REGISTRO IMPRESE di FOGGIA

DIRETTIVA N. 1 DEL 15/01/2019

OGGETTO: Modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali ex art. 17, comma 3 Decreto legislativo 112/2017 e assoggettamento allo stesso delle cooperative sociali

IL CONSERVATORE

VISTO il DLGS 112/2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale);

VISTO l'art.17, comma 3 del suddetto decreto, secondo cui le imprese sociali "entro diciotto mesi dall'entrata in vigore, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria";

CONSIDERATO che tale articolo ha creato dubbi interpretativi sulla possibilità che le modifiche statutarie in parola potessero essere approvate senza l'intervento del notaio;

PRESO ATTO che sulla questione il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 3711/c del 02 gennaio 2019, ha chiarito, definitivamente, che la procedura semplificata non è possibile in quanto in contrasto sia con l'art. 5, comma 1 e 2, del citato D. Lgs. 112/2017, che prevede l'intervento del notaio sia nella fase costitutiva che in quello delle successive modifiche, sia, più in generale, con i principi dell'Unione Europea desumibili dall'art. 10 della direttiva 1132/2017;

CONSIDERATO che, nella stessa circolare, il Ministero ha chiarito che gli obblighi di adeguamento dello statuto previsti dall'art. 17 comma 3 del richiamato Decreto non si applicano alle cooperative sociali e ai relativi consorzi, iscritti di diritto nella sezione speciale del registro imprese relativa alle imprese sociali,

DISPONE

con effetto dalla data odierna

che alle istanze di adeguamento dello statuto alle disposizioni del D. Lgs. 112/2017, presentate da imprese sociali, dovrà essere allegata la delibera di approvazione con l'intervento del notaio;

che le cooperative sociali e i relativi consorzi, pur non essendo obbligati all'adeguamento dello statuto alle disposizioni del D. Lgs. 112/2017, qualora vogliano in via facoltativa effettuare tale adempimento, dovranno allegare analoga delibera notarile.

Il Conservatore
dott. Nicola Pisapia

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005